

Pubblicato il 05/09/2022

N. 07706/2022REG.PROV.COLL.
N. 00784/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 784 del 2022, proposto dalla società Cartiera di Ferrara S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Peres ed Alessandro Kiniger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

l'ARPAE- Agenzia prevenzione ambiente ed energia Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Fantini e Patrizia Onorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Ferrara, il Consorzio di bonifica pianura di Ferrara e l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile, in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

nei confronti

della società Hera S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. I, 10 dicembre 2021 n. 1008 che ha respinto il ricorso n. 212/2021 R.G. proposto per l'annullamento dei seguenti atti dell'ARPAE- Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna:

a) della determinazione 11 gennaio 2021 DET-AMB-2021-72, conosciuta in data imprecisata, con la quale il Responsabile del Servizio autorizzazioni e concessioni ha respinto l'istanza presentata il 20 febbraio 2020 al prot. n.27508 dalla Cartiera di Ferrara S.p.a. per ottenere una modifica sostanziale alla autorizzazione integrata ambientale- AIA rilasciata per il proprio stabilimento per la produzione di prodotti di carta situato a Ferrara, via Marconi 69;

b) della comunicazione dei motivi ostativi 30 ottobre 2020 prot. n.157286;

c) del verbale della conferenza di servizi 29 ottobre 2020;

e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare:

d) del parere 15 dicembre 2020 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile - Servizio area Reno- Po di Volano;

e) del parere 17 dicembre 2020 dell'ARPAE Servizio territoriale di Ferrara;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della ARPAE Emilia-Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2022 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente appellante è un'impresa del settore, che gestisce a Ferrara, in via Marconi 69, un impianto nel quale produce cartone in fogli nonché tubi ed anime di cartone utilizzando come materia prima la carta da macero; l'impianto si estende per 78.000 metri quadri, di cui 28.200 di superficie

coperta ed ha una capacità produttiva massima di 400 tonnellate/giorno e 120.000 tonnellate/anno. Si tratta di un impianto classificato come industria insalubre di I classe ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 parte I lettera b numero 23, che richiede per il relativo esercizio l'autorizzazione integrata ambientale – AIA ai sensi dell'art. 6 comma 13 del d. lgs. 3 aprile 2006 n.152 e del relativo allegato VIII alla parte II § 6.1 lettera b), e infatti al presente opera in base all'AIA 27 settembre 2018 n.4941 (doc. 6 I grado ricorrente appellante; alle pp. 10 e 14 del file le informazioni citate sull'ubicazione e sulle caratteristiche tecniche dell'impianto).

2. Lo stabilimento per cui è causa utilizza nel ciclo produttivo ingenti quantità di acqua, dato che la lavorazione della materia prima – come si è detto, carta da macero- prevede il suo “spappolamento” appunto in acqua addizionata con vari prodotti chimici, allo scopo di ottenere la pasta di carta con cui si produce il cartone; di conseguenza, lo stabilimento stesso genera una corrispondente quantità di reflui che, come si evidenzia per migliore comprensione, è stata pari a 524.000 metri cubi nel solo 2017 (doc. 6 I grado ricorrente appellante, cit. pp. 14 e 23 del file).

3. I reflui in questione vengono attualmente convogliati in un unico scarico, denominato S1; successivamente vengono trattati da un depuratore aziendale e di lì convogliati nella pubblica fognatura; attraverso la fognatura, vengono poi trattati dal depuratore pubblico al servizio della stessa, gestito dalla Hera S.p.a. e infine scaricati nel Po di Volano (doc. 6 in I grado ricorrente appellante, cit. pp. 23 e 25 del file, in particolare il § C 2.1.5., e p. 38 del file; si veda anche il doc. 7 in I grado ricorrente appellante, decreto *screening*, a p. 32 del file). Come è evidente, e del tutto incontrovertito in causa, lo scarico in pubblica fognatura comporta per l'impresa un costo specifico, corrispondente al relativo canone di depurazione che essa è tenuta a corrispondere alla Hera S.p.a.

4. Allo scopo dichiarato di contenere i costi di gestione e in particolare di conseguire un risparmio di circa 450.000 euro all'anno (fatto non contestato;

v. il ricorso di I grado p. 3 § 3), la società ha quindi predisposto un “*progetto preliminare di potenziamento dell'impianto di depurazione*” (così denominato a partire dal decreto *screening*, doc. 7 in I grado ricorrente appellante, cit.), con le caratteristiche che ora si riassumono per quanto necessario alla comprensione dei fatti di causa.

4.1 Come si è detto, attualmente i reflui convogliati nello scarico S 1, prima di essere scaricati nella pubblica fognatura, vengono trattati dal depuratore aziendale che effettua un trattamento chimico fisico (doc. 6 in I grado ricorrente appellante, § C 2.1.5. p. 25 cit.). Il progetto prevede che questo depuratore aziendale sia potenziato con l'aggiunta di una sezione di trattamento biologico, in modo da consentire, per il maggior livello di depurazione così conseguito, il successivo scarico non più nella fognatura pubblica, ma direttamente in un corpo idrico superficiale, il vicino canale Boicelli (doc. 7 in I grado ricorrente appellante, cit. § 3. A.3. a p.22 del file).

4.2 Il canale Boicelli è un canale artificiale che “collega il fiume Po al sistema Po di Volano – Canale di Burana; il collegamento con il Po avviene tramite una conca di navigazione, e pertanto non vi è collegamento idraulico stabile tra i due corpi d'acqua. Il Canale non è quindi sede di corrente naturale: viene alimentato dalle sporadiche concate del manufatto finale (non sono disponibili dati affidabili) e da tre immissioni gestite dal Consorzio di bonifica pianura di Ferrara: lo scaricatore di piena del canale cittadino; lo scaricatore di piena del Canal Bianco; l'impianto di sollevamento presso la conca di Pontelagoscuro”, precisandosi che sulla qualità delle acque di questo canale “non sono disponibili dati pubblici” (doc. 7 in I grado ricorrente appellante, cit., p. 26 del file; si tratta di fatti storici non contestati come tali; si precisa per migliore comprensione che la “concata” è l'operazione con cui l'acqua di un canale viene pompata a monte di un sistema di chiuse per sollevare un natante che risale il canale stesso).

4.3 Come si comprende immediatamente, questa modifica dell'impianto consente di “saltare” l'immissione nella fognatura pubblica e di risparmiare di

conseguenza il costo rappresentato dal relativo canone di depurazione. Di conseguenza, i reflui sarebbero trattati non più da due impianti di depurazione, quello aziendale e quello pubblico della Hera S.p.a., ma dal solo depuratore aziendale, che si assume potenziato in modo tale da non cambiare il risultato finale di depurazione.

5. Per questo progetto, l'impresa ha presentato anzitutto l'istanza per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale – VIA, cd decreto *screening*, con atti 6 marzo 2019 prot. n.225373 Regione Emilia Romagna e 7 marzo 2019 prot. nn. 37013-37019 e 37024 ARPA regionale - ARPAE, ed ha ottenuto il decreto di esclusione della VIA, ovvero il decreto screening favorevole, con determinazione del competente dirigente di settore della Regione 12 luglio 2019 n.12792 (doc. 7 in I grado ricorrente appellante, cit.).

6. Per quanto qui interessa, il decreto 12 luglio 2019 motiva nei termini che seguono.

6.1 Nelle premesse, il decreto osserva anzitutto che *“nel complesso la modifica progettuale proposta non impatta significativamente sulle matrici ambientali analizzate, ad eccezione della matrice idrica che è principalmente interessata; ciò detto, si ritiene comunque che sia da preferire, come da norma, lo scarico in fognatura rispetto allo scarico in acque superficiali a maggior tutela della qualità delle acque e delle attività ricreative in essere sul Boicelli, già caratterizzato da un ridotto ricambio idrico, tenuto conto inoltre che il sistema fognario è già presente e funzionante e dà già garanzie in termini di controlli da parte dell'Ente gestore”*.

6.2 Tanto premesso, il decreto ritiene di escludere il progetto dalla procedura di VIA *“a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate”*, ovvero in particolare: *“(1) la Ditta dovrà presentare domanda di modifica di ALA all'autorità competente, ai sensi del Titolo III-bis del D. Lgs. 152/06, coerentemente con quanto valutato in questa fase di screening... (4) nell'ambito della domanda di modifica di ALA, va aggiornato il piano di monitoraggio e controllo con particolare riferimento alla sezione “scarichi idrici”, partendo dalla proposta di monitoraggio presentata come*

integrazione nella presente procedura di screening; (5) prima della messa in esercizio del nuovo sistema di scarico il proponente dovrà effettuare una campagna di monitoraggio ante-operam delle acque superficiali del canale Boicelli su due punti, a circa 100 metri sud e 100 metri nord (monte/valle), rispetto al punto di scarico in progetto; i parametri da ricercare e le specifiche tecniche del campionamento andranno definite nell'ambito del piano di monitoraggio e controllo dell'ALA" (doc. 7 in I grado ricorrente appellante, cit.).

7. Ottenuto il decreto *screening*, l'impresa ha quindi presentato il giorno 20 febbraio 2020 al prot. n. 27508 all'ARPAE l'istanza per la necessaria modifica dell'AIA, corredata di relazioni tecniche (doc. ti 8, 8 *bis* e 8 *ter* in I grado ARPAE; a semplice lettura della relazione doc. 8 *bis* e in particolare del § 4.2 si comprende che il progetto è effettivamente il medesimo).

8. A fronte di ciò, la conferenza di servizi competente a decidere sull'istanza, con verbale 20 ottobre 2020, ha ritenuto l'impossibilità di concludere il procedimento in senso favorevole, mandando all'ARPAE di trasmettere il conseguente preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 *bis* della l. 7 agosto 1990 n.241 (doc. 3 in I grado ricorrente appellante). L'ARPAE ha quindi trasmesso il preavviso stesso con atto 30 ottobre 2020 prot. n.157286 (doc. 2 in I grado ricorrente appellante) e, ritenute non soddisfacenti le controdeduzioni dell'impresa, ha emesso il provvedimento di diniego 11 gennaio 2021 prot. n. DET-AMB-2021-72 di cui in epigrafe (doc. 1 in I grado ricorrente appellante).

9. Il provvedimento 11 gennaio 2021 in questione contiene un'articolata motivazione, di cui è necessario dare conto in dettaglio. Nella motivazione stessa, esso contiene anzitutto sei punti, nei quali spiega per qual ragione ritiene non sufficienti le controdeduzioni dell'impresa, come segue (doc.1 in I grado ricorrente appellante, da cui tutte le citazioni).

9.1 In primo luogo, il provvedimento afferma che *“il trasferimento di uno scarico industriale dalla pubblica fognatura (dedicata e realizzata appositamente per convogliare i due principali scarichi industriali presenti nell'area IFM e Cartiera di Ferrara) all'impianto cittadino, con il vantaggio mitigare eventuali picchi di concentrazione degli*

inquinanti presenti in acque superficiali, risulta non coerente con il principio di precauzione. Infatti, lo scarico pur rispettando i limiti imposti dal legislatore, altera comunque la qualità delle acque del canale Boicelli (che presenta già condizioni critiche), come evidenziato dallo stesso Gestore al paragrafo 7.1 tabella 2 (best case e worst case) della relazione di riscontro al preavviso di diniego". La relazione in parola, al § citato (doc. 9 in I grado ricorrente appellante p. 25 del file) contiene infatti una tabella che per il canale Boicelli indica i valori di COD in mg/l rispettivamente nel caso più favorevole e nel caso meno favorevole, raffrontando in entrambi i casi la situazione attuale, senza lo scarico di progetto, e la situazione che si avrebbe attivando lo scarico di progetto. Nel caso più favorevole, si passa da un COD di 11,6 mg/l a uno di 15,7 con un incremento del 35% e nel caso peggiore si passa da un valore di 15,5 a uno di 28,6 con un incremento dell'85%. Per migliore comprensione, si ricorda che il parametro COD, acronimo di *chemical oxygen demand*, misura in mg/l la quantità di ossigeno utilizzata per l'ossidazione delle sostanze organiche e inorganiche contenute in un dato campione d'acqua a seguito di trattamento con composti a forte potere ossidante; indica pertanto il contenuto totale delle sostanze organiche e inorganiche ossidabili nel campione e quindi il livello della sua contaminazione antropica, tanto maggiore quanto maggiore è il valore riscontrato. Nel caso di specie, è evidente che la qualità delle acque del canale nello scenario ipotizzato peggiora sensibilmente.

9.2 Inoltre, il provvedimento afferma che: *"il canale Boicelli non rientra nella rete dei corsi d'acqua con obiettivi di miglioramento, essendo un'asta che collega il Po con il Burana/Navigabile. Quest'ultimo tuttavia rientra in tali obiettivi e per esso è previsto il mantenimento dello stato "buono", dal punto di vista chimico, e un miglioramento dal punto di vista dello "stato ecologico". Un incremento di carico su questi corpi idrici, avendo già la possibilità di evitarlo, va a ledere i principi cardine dell'azione preventiva e della correzione in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente oltre a non favorire il raggiungimento dell'obiettivo".* Come è noto, il principio dell'azione preventiva richiede che si agisca prima del verificarsi di un danno all'ambiente,

eliminando il rischio che esso si aggravi ed evitando il costo economico connesso alla necessità di riparare un danno oramai intervenuto; il principio della correzione alla fonte richiede invece che a fronte di un danno all'ambiente se ne elimini anzitutto la causa produttrice; entrambi i principi informano la politica ambientale dell'Unione europea, e quindi degli Stati membri, già in base all'art. 191 comma 2 del TFUE.

9.3 Ancora, il provvedimento nei tre punti successivi prende in esame la particolare situazione del canale Boicelli, che in base ai dati disponibili è caratterizzato anzitutto da una portata fortemente variabile in funzione della stagione, tanto da essere alimentato per periodi lunghi, anche di alcuni mesi, dai soli scarichi che già vi si riversano.

9.4 Il canale in questione è poi, come si è detto, un canale artificiale che *“fa parte del reticolo artificiale multifunzionale della provincia di Ferrara, realizzato a scopo irriguo, di navigazione e di scolo”*. La sua portata, dipende quindi non tanto dall'afflusso delle acque che vi si riversano, comprendenti anche gli scarichi, e dall'afflusso delle piogge, ma è *“principalmente funzione del gradiente idraulico, ossia delle quote dei livelli del canale”*, che sono manovrate artificialmente appunto per le esigenze della navigazione e delle colture agricole.

9.5 Il provvedimento osserva quindi che in questa situazione *“possono verificarsi ... condizioni idrauliche che determinano un gradiente idraulico tale da generare il flusso in direzione opposta a quella indicata dalla ditta”*, con possibilità di *“ulteriore concentrazione del carico inquinante, in particolare nella stagione invernale, dove non vi sono apporti significativi nel canale e quindi si riduce ulteriormente il flusso”*.

9.6 In parole semplici, allora, il canale è povero di acque e non scorre a valle con una portata costante, e quindi lo scarico immessovi, anziché disperdersi nella corrente, può ristagnare o addirittura risalire verso il punto di immissione, con evidente rischio di inquinamento. Il provvedimento sul punto conclude quindi affermando che *“non sono comunque a disposizione informazioni sufficienti per supportare le valutazioni sul basso impatto quali-quantitativo dello scarico sostenuto dal Gestore”*.

10. Il provvedimento 11 gennaio 2021 indica inoltre ulteriori distinti profili di criticità, come segue.

10.1 Sotto un primo profilo, il provvedimento afferma che *“la presenza di scarichi già autorizzati nel canale ... non può essere una ragione sufficiente per dover autorizzare ulteriori scarichi”*, tenuto conto che gli scarichi attualmente esistenti sul canale interessato sono principalmente lo scarico YARA con portata pari a 300 mc/h e lo scarico IFM con portata pari a circa 480 mc/h. In merito, lo stesso gestore avrebbe evidenziato che questi scarichi sono principalmente costituiti da acque di raffreddamento ed *“hanno caratteristiche molto differenti da quelle della cartiera: il valore di COD dello scarico della Cartiera, in base a quanto dichiarato dal gestore, è pari a max. 160 mg/l, mentre il valore di COD degli scarichi di IFM e YARA è compreso tra 10 e 20 mg/l”*. Del significato del parametro COD già si è detto; le citate affermazioni del gestore, ciò è a dire della ricorrente appellante, si ritrovano al § 7.4 della relazione di controdeduzioni (doc. 9 in I grado ricorrente appellante, cit. pp. 28-29 del file).

10.2 Sotto un secondo profilo, il provvedimento afferma che *“a fronte dell'impatto non trascurabile generato dalla modifica proposta, il gestore non ha dato evidenza di avere adeguatamente valutato né quantificato ulteriori azioni che porterebbero ad una diminuzione di altri impatti ambientali associati all'utilizzo della risorsa idrica e che potrebbero almeno in parte compensare gli effetti del nuovo scarico in un corso d'acqua particolarmente compromesso”*.

10.3 Il provvedimento giustifica questa affermazione anzitutto affermando che nei dati forniti dalla ricorrente appellante vi è una contraddizione, che evidenzerebbe *“l'assenza di una pianificazione strategica nella riduzione di un impatto molto rilevante nell'attività in oggetto e strettamente connesso con la modifica proposta”*. Infatti, l'originaria relazione dichiara un risparmio di acqua atteso dal progetto in esame fra il 10% ed il 15% del quantitativo utilizzato attuale, in termini sia di utilizzo di acque prelevate, sia di quantità scaricate, mentre le controdeduzioni al preavviso di diniego parlano di un risparmio inferiore, ovvero di una riduzione del prelievo idrico dal 5% al 9% in due anni. Questi

dati effettivamente risultano rispettivamente al § 5.2 della relazione tecnica originaria (doc. 8 bis in I grado ARPAE cit. p. 28 del file) e al § 8.3 della relazione di controdeduzioni (doc. 9 in I grado ricorrente appellante, p. 35 del file).

10.4 Il provvedimento giustifica poi l'affermazione per cui non vi sarebbero miglioramenti compensativi ritenendo il progetto carente anche in rapporto alla BAT 5 di settore. Questa affermazione, essenzialmente tecnica, va spiegata.

10.5 Come è noto, BAT è l'acronimo di *best available technology*, e indica la migliore tecnologia disponibile da adottare per esercitare una data attività nel rispetto dell'ambiente. Le BAT di settore sono poi stabilite a livello europeo, da una serie di decisioni della Commissione europea; per il settore "*produzione di pasta per carta, carta e cartone*" dispone in particolare la decisione esecutiva della Commissione 26 settembre 2014 n.687/UE.

10.6 Il provvedimento si riferisce alla BAT 5 contenuta in questo provvedimento, che è finalizzata a "*ridurre l'uso di acqua fresca e la generazione di acque reflue*" e indica di conseguenza i valori del "*flusso di acque reflue associato alla BAT al punto di scarico dopo il trattamento espresso come medie annuali*", ovvero il risultato finale in termini di contenimento degli scarichi che si deve raggiungere applicando la BAT, distinto per tipologia di produzione. Per un impianto del tipo per cui è causa, ovvero un impianto che produce cartone a partire da carta riciclata, il valore di riferimento indicato dal provvedimento europeo sta fra 1,5 e 10 metri cubi di scarico per tonnellata di prodotto, valore si osserva meno generoso di quello considerato come parametro dal provvedimento impugnato, che considera accettabile un intervallo compreso fra 1 e 10 mc/tonnellata.

10.7 Tanto premesso, il provvedimento impugnato osserva che il valore dell'indicatore per l'impianto in esame, pari a 9.92 per l'anno 2019, scenderebbe per effetto del progetto da approvare a 8.9, e considera questo risultato come insufficiente rispetto a quanto già risulta per l'impianto della

Cartiera di Mesola *“indicato da Cartiera di Ferrara come confronto, in quanto diretto competitor del Gestore”*, che è pari a 6,75.

10.8 Il provvedimento impugnato individua un elemento di criticità anche nella *“carezza del sistema conoscitivo della fognatura interna (che il gestore prevede di risolvere entro l'estate del 2021), in quanto il dimensionamento e la progettazione dell'impianto di trattamento sono stati effettuati sulla base di una valutazione parziale dei potenziali flussi che possono andare a sommarsi oppure a sottrarsi al refluo da depurare”*, e precisa che *“la variazione dei flussi in ingresso al depuratore può avvenire in condizioni eccezionali o anche normali, a seguito di eventuali interventi che si rendessero necessari a valle della ricognizione completa. Tale aspetto diventa rilevante dal momento in cui il refluo uscente dall'impianto di trattamento aziendale non confluisce più alla pubblica fognatura, in grado di ammortizzare picchi di concentrazione e parziali anomalie dello scarico”*. In parole più semplici, allora, il provvedimento impugnato sostiene che non sarebbe dimostrato come il depuratore aziendale, potenziato ma non più collegato alla pubblica fognatura, potrebbe far fronte in modo adeguato a sovraccarichi di acque reflue dipendenti non dalla lavorazione in senso stretto, ma dalle fognature dello stabilimento.

11. Il provvedimento 11 gennaio 2021 infine aggiunge di non aver ritenuto superate *“le valutazioni espresse nella determina n. 12792 del 12 luglio 2019, di conclusione della procedura di screening”*, ovvero le già riportate valutazioni per cui uno scarico in fognatura è preferibile ad uno scarico in acqua superficiale.

12. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso presentato dall'impresa contro questo diniego, ritenendo in sintesi estrema corretti e congrui i motivi esposti a sostegno dall'amministrazione nel provvedimento impugnato.

13. Contro questa sentenza, l'impresa ha proposto impugnazione, con appello che contiene dieci motivi, di riproposizione dei motivi respinti in I grado e di critica alla sentenza impugnata per non averli accolti, nonché di riproposizione dei motivi assorbiti, come segue.

13.1 Con il primo di essi (pp. 7-8 e §§ 12-13 dell'atto), deduce eccesso di potere per travisamento del fatto. Sostiene che sia l'ARPAE, nel corso del procedimento, sia il Giudice di I grado avrebbero erroneamente supposto che il progetto per cui è causa preveda uno scarico diretto nel canale Boicelli, senza previa depurazione dei reflui; vero sarebbe invece che i reflui sarebbero scaricati nel canale stesso previa depurazione ad opera dell'impianto aziendale, mentre verrebbe meno solo la successiva depurazione da parte del depuratore pubblico.

13.2 Con il secondo motivo (pp. 8-12 e §§ 14-20 dell'atto), deduce omessa motivazione e falso presupposto. Come va premesso per chiarezza, la ricorrente appellante in I grado aveva dedotto fra i motivi di impugnazione la presunta mancata dimostrazione da parte dell'ARPAE di un maggiore carico inquinante che sarebbe stato apportato nel canale Boicelli dallo scarico da autorizzare. La sentenza di I grado ha respinto questo motivo, con riferimento alla tabella di cui sopra, contenuta nelle controdeduzioni di parte (doc. 9 in I grado ricorrente appellante, § 7.1 tabella 2), la quale, come si è detto, evidenzia, nel caso meno favorevole, un aumento del carico inquinante espresso in COD pari all'85%. La ricorrente appellante ritiene che questo dato sia errato, e che quindi la sentenza impugnata abbia errato sul punto, sulla base di una consulenza tecnica di parte (doc. 14 in I grado ricorrente appellante), secondo la quale il rapporto di diluizione degli scarichi, ove lo scarico in questione fosse convogliato nel canale Boicelli, sarebbe più favorevole della situazione attuale, in cui lo scarico viene convogliato nel depuratore pubblico e da lì al Po di Volano.

13.3 Con il terzo motivo (pp. 12-15 e §§ 21-24 dell'atto), deduce ulteriore difetto di motivazione della sentenza impugnata. Come va premesso per chiarezza, la ricorrente appellante in I grado aveva dedotto fra i motivi di impugnazione una critica al provvedimento di diniego impugnato, nella parte in cui esso afferma che non sarebbero superate le presunte valutazioni negative del provvedimento di *screening*, nella parte in cui esso considera

preferibile lo scarico in pubblica fognatura rispetto ad uno scarico in corpo idrico superficiale. Ad avviso della parte ricorrente, infatti, dire ciò sarebbe stato contraddittorio, dato che il provvedimento di *screening* è favorevole, e quindi non si potrebbe dire che contenga una valutazione negativa. La parte appellante ripropone questo motivo, e critica quindi la sentenza impugnata, la quale lo ha respinto ritenendo che il richiamo al decreto di *screening* costituisca motivazione *per relationem* del diniego.

13.4 Con il quarto motivo (pp. 15-17 e §§ 25-28 dell'atto), deduce ancora travisamento del fatto. Come va premesso per chiarezza, la ricorrente appellante in I grado aveva dedotto fra i motivi di impugnazione un'ulteriore critica al provvedimento di diniego impugnato, nella parte in cui esso afferma che la “*carenza del sistema conoscitivo della fognatura interna*” non permette di capire se il depuratore, pur potenziato, sarebbe di per sé solo in grado di far fronte ai “*picchi di concentrazione e parziali anomalie dello scarico*” che attualmente sarebbero assorbiti dal depuratore pubblico. Ad avviso della parte ricorrente, infatti, l'ARPAE invece di opporre il diniego sul punto avrebbe dovuto prescrivere la “*conclusione della verifica del sistema fognario*” (§ 26 dell'atto), anche sulla base di quanto espresso nella propria consulenza di parte. La parte appellante ripropone il motivo, e critica la sentenza impugnata per non averlo accolto.

13.5 Con il quinto motivo (pp. 17-19 e §§ 29-31 dell'atto), deduce ancora difetto di motivazione. Segnatamente, la parte appellante contesta l'affermazione con la quale la sentenza impugnata, condividendo sul punto il giudizio dell'amministrazione nel provvedimento impugnato, considera preferibile lo scarico in pubblica fognatura rispetto allo scarico nel canale Boicelli.

13.6 Con il sesto motivo (pp. 19-22 e §§ 34-36 dell'atto), deduce nuovamente difetto di motivazione. La parte appellante sostiene che la valutazione dell'ARPAE per cui la modifica dell'impianto “*non dà oggi le stesse garanzie di tutela ambientale dell'impianto esistente*” (§32) sarebbe immotivata, e critica la sentenza di I grado nella parte in cui l'ha condivisa.

13.7 Con il settimo motivo (pp. 22-24 e §§ 37-38 dell'atto), deduce propriamente violazione dell'art. 29 *sexies* del d. lgs. 152/2006. La parte appellante ripropone il motivo, dichiarato inammissibile dal Giudice di I grado, secondo il quale l'amministrazione, invece che respingere la richiesta di modifica dell'AIA, avrebbe dovuto rilasciarla con prescrizioni.

13.8 Con l'ottavo motivo, primo riproposto di quelli assorbiti (pp. 24-25 e § 40 dell'atto), ripropone la censura di presunto eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto agli altri due scarichi autorizzati nel canale Boicelli, ovvero gli scarichi YARA e IFM.

13.9 Con il nono motivo, secondo riproposto di quelli assorbiti (pp. 25-27 e §§ 41-44 dell'atto), ripropone la censura di ulteriore presunto eccesso di potere per mancanza di istruttoria, e contesta l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale il nuovo scarico non sarebbe compensato da ulteriori benefici ambientali, sostenendo che questo tipo di compensazione non sarebbe richiesto dalla legge.

13.10 Con il decimo motivo, terzo riproposto di quelli assorbiti (p. 28 e § 45 dell'atto), ripropone infine una censura di eccesso di potere per presunta contraddittorietà, e sostiene che il provvedimento sarebbe illogico nella parte in cui non considererebbe il risparmio economico che dalla modifica richiesta le deriverebbe, e invece si farebbe carico della perdita, sempre economica, che verrebbe subita dal gestore del depuratore pubblico se gli scarichi non venissero più smaltiti attraverso di esso.

14. L'ARPAE ha resistito, con atto 9 febbraio 2022, ed ha chiesto che l'appello sia respinto.

15. Con memorie 17 giugno e 20 giugno 2022 rispettivamente per l'impresa e per l'ARPAE e con repliche 30 giugno 2022 per entrambe, le parti hanno precisato e ribadito le rispettive difese. In particolare l'ARPAE ha eccepito l'inammissibilità ovvero improcedibilità dei motivi di appello secondo, quarto, quinto e sesto, in quanto a suo dire volti a sindacare profili tecnico discrezionali della propria attività.

16. Alla pubblica udienza del giorno 21 luglio 2022, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
17. L'appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.
18. Si può prescindere dall'esame dell'eccezione preliminare, in quanto tutti i motivi ai quali essa è riferita sono infondati nel merito, come appresso.
19. Il primo motivo di appello, centrato su una presunta mancata comprensione da parte dell'ARPAE prima e del Giudice di I grado poi, della struttura dell'impianto che si vorrebbe realizzare, è infondato in fatto. La presenza del depuratore aziendale, nel quale recapita lo scarico dello stabilimento è al centro di tutte le argomentazioni dell'ARPAE contenute negli atti del procedimento, in quanto esplicitata nelle relazioni tecniche a corredo della domanda e correttamente recepita da queste, né l'ARPAE stessa risulta avere mai sostenuto che l'impresa vorrebbe scaricare nel canale Boicelli reflui non depurati. Per gli atti dell'ARPAE, a mero titolo di esempio, si veda il doc. 1 in I grado ricorrente appellante, ove a p. 5 ottavo rigo dal basso si considera appunto l' *“impianto di trattamento aziendale”*; si veda anche il prediniego da esso richiamato (doc. 2 in I grado ricorrente appellante), a p. 1 al quinto rigo di testo, ove si descrive il progetto come *“spostamento dello scarico... da pubblica fognatura a corpo idrico superficiale con conseguente potenziamento del sistema di trattamento”* delle acque reflue. Per la sentenza di I grado, sempre a titolo di esempio, si veda poi la p. 3 al quattordicesimo rigo, ove è chiaro che l'intervento consiste in un presunto *“miglioramento tecnologico del proprio impianto di depurazione”*.
20. È infondato anche il secondo motivo di appello, che mette in discussione il dato per cui lo scarico da autorizzare aumenterebbe in modo sensibile il livello di inquinamento del canale Boicelli.
- 20.1 In proposito, va svolta una considerazione di carattere generale, valida anche con riguardo ai motivi che verranno esaminati successivamente. Come è ben noto e pacifico in giurisprudenza, tanto da non richiedere puntuali citazioni di precedenti, le valutazioni dell'amministrazione in materia

ambientale sono valutazioni tecnico scientifiche, soggette ad ampia discrezionalità; sono quindi sindacabili dalla giurisdizione amministrativa di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici; non invece nel caso in cui la parte, direttamente o per mezzo di relazioni confezionate da propri esperti, intenda sostituirvi valutazioni proprie, che come tali attengono al merito amministrativo.

20.2 Ciò posto, quanto al motivo in esame è sufficiente osservare che esso si basa appunto sui contenuti di una consulenza di parte, redatta dopo l'emanazione dei provvedimenti impugnati, e quindi non considera dati e notizie in qualche modo sottoposti all'amministrazione precedente. Di contro, come pure si è detto, l'amministrazione ha desunto il dato del peggioramento delle condizioni del canale Boicelli a partire da dati forniti nella sede propria dalla stessa parte interessata, ovvero dai valori del parametro COD contenuti nella citata tabella 2 al § 7.1 della relazione tecnica di controdeduzioni (doc. 9 I grado ricorrente appellante, cit.). L'esperto di parte intervenuto successivamente non spiega perché questa tabella sarebbe inattendibile, né per vero la considera in modo diretto (doc. 14 in I grado ricorrente appellante, cit.): di conseguenza, il provvedimento che la recepisce non può dirsi contenere le valutazioni abnormi ovvero manifestamente illogiche che sole costituirebbero vizi della discrezionalità sindacabili nel senso sopra spiegato.

21. È infondato anche il terzo motivo di appello, che presuppone una lettura errata del provvedimento di *screening*. Il provvedimento in questione, come si è detto sopra riportandone il contenuto, è sicuramente un provvedimento favorevole, nel senso che ritiene la VIA non necessaria, così come sostiene la parte appellante. Si tratta però di un provvedimento che non lascia certo campo libero al privato proponente. Come risulta dal testo, infatti, esso è condizionato in modo espresso all'ottenimento della modifica dell'AIA, e prescrive che essa debba avvenire a seguito di un monitoraggio con certe caratteristiche degli scarichi in essere. In altre parole, la decisione definitiva è

demandata al successivo procedimento che ha portato ad emanare l'atto qui impugnato, senza che si ritenga di prendere una posizione propria. L'atto qui impugnato, come correttamente ritenuto dal Giudice di I grado, ha poi ritenuto di sciogliere questa riserva in senso sfavorevole alla ricorrente appellante, arrivando a condividere l'affermazione per cui lo scarico in fognatura è preferibile e quindi richiamandola come motivazione *per relationem*.

22. Sono infondati anche il quarto ed il settimo motivo di appello, centrati su un presunto obbligo dell'ARPAE di impartire prescrizioni piuttosto che pronunciare un diniego. A semplice lettura delle norme del d. lgs. 152/2006, si deve infatti osservare che la facoltà di rilasciare un'AIA con prescrizioni rappresenta un'eccezione alla regola generale per cui l'AIA stessa si rilascia su domanda di parte, domanda che deve essere corredata da idonea documentazione tecnica. In altre parole, non compete all'amministrazione di sanare eventuali carenze dei progetti presentati dai privati, sui quali permane l'onere di predisporli in modo conforme alla normativa.

23. Il quinto ed il sesto motivo, che contestano direttamente come immotivate le affermazioni per cui lo scarico in pubblica fognatura sarebbe preferibile rispetto allo scarico in corpo idrico superficiale, che non darebbe corrispondenti garanzie di tutela ambientale, vanno respinti per considerazioni in parte analoghe a quelle riportate sopra al § 20.

23.1 In termini generali, è anzitutto vero che dalle deliberazioni della Giunta regionale citate, D.G.R. 14 febbraio 2005 n.286 e 18 dicembre 2006 n.1860, emerge, a proposito principalmente dello scarico di acque meteoriche, un criterio di preferenza per il recapito in fognatura.

23.2 Il punto è però un altro, nel senso che l'affermazione di cui sopra va letta nel contesto, ovvero con riferimento al caso di specie, in cui non si ragiona astrattamente, ma si tratta di uno specifico scarico, che dovrebbe essere convogliato in un corpo idrico superficiale ben individuato, appunto il canale Boicelli, connotato da peculiari caratteristiche, *in primis* l'assenza di corrente naturale (v. *supra*, *sub* 4.2). In questo caso, l'affermazione dell'ARPAE,

contenuta nel provvedimento impugnato, per cui questa soluzione sarebbe deteriore rispetto allo scarico in fognatura attualmente in essere è ampiamente motivata, come si ricava a lettura del provvedimento, senza che i rilievi della parte appellante ne evidenzino contenuti abnormi o manifestamente illogici.

24. L'ottavo motivo, centrato su una presunta disparità di trattamento rispetto agli scarichi YARA e IFM già attivi nel canale Boicelli, va a sua volta respinto. Come si è detto sopra, anzitutto il provvedimento impugnato motiva la propria decisione in base a dati forniti dalla stessa ricorrente appellante, ovvero ai valori del parametro COD esposti nel § 7.4 della relazione di controdeduzioni (doc. 9 in I grado ricorrente appellante, cit.). La consulenza di parte, anche in questo caso, corregge il tiro affermando che, nella sostanza, questi valori sarebbero non significativi, dato che gli scarichi in questione, pur caratterizzati da valori di COD inferiori, sarebbero quantitativamente più ingenti. Non è però chiaro per quali ragioni questo rilievo, che secondo logica non si basa su dati sopravvenuti successivamente, non sia stato rappresentato subito nelle controdeduzioni citate. Rimane poi sostanzialmente non superato il rilievo dell'amministrazione, conforme anche a comune logica, per cui il fatto che in un dato corso d'acqua, nella specie un canale artificiale con poco ricambio idrico, già esistano degli scarichi industriali non è di per sé una buona ragione per autorizzarne altri.

25. Il nono motivo va respinto, perché si basa, anche in questo caso, su una lettura del provvedimento non conforme al suo effettivo significato.

25.1 Il provvedimento stesso infatti non richiede alcuna compensazione non prevista dalla legge, ma si limita a comparare i pregi ed i difetti del progetto sottoposto all'amministrazione. In questo senso, posto che ritiene lo scarico impattante in misura considerevole sul canale Boicelli, va a verificare se questo lato negativo non possa essere controbilanciato da altre e più che positive caratteristiche del progetto stesso, caratteristiche già in esso comprese, e non pretese dall'amministrazione come sarebbe nel caso di compensazioni vere e proprie.

25.2 Le altre caratteristiche del progetto che potrebbero allora rilevare ai sensi delle BAT di settore, come si è detto esponendo il contenuto del provvedimento, sono costituite dalla possibilità di risparmiare parte dell'acqua – notoriamente risorsa scarsa- utilizzata nel processo produttivo. Il provvedimento impugnato ritiene però che il risparmio realizzato sia insufficiente, ancora una volta argomentando da dati forniti dal gestore.

25.3 La parte nell'atto di appello (§ 43) contesta questa conclusione sostenendo che si tratterebbe di dati non veritieri a causa di un errore di trascrizione e che l'ARPAE avrebbe dovuto chiedere chiarimenti in proposito. Si tratta però di affermazioni non condivisibili, anzitutto perché non si spiega in concreto come il presunto errore di trascrizione si sarebbe verificato, né si offrono dati tecnici comprovati a sostegno di quello che si pretende sarebbe il valore reale da considerare, e in secondo luogo non si spiega nemmeno perché l'ARPAE, a fronte di dati presentati dalla stessa parte interessata come certi, avrebbe dovuto chiedere i chiarimenti ipotizzati.

26. Da ultimo, il decimo motivo va respinto, perché contrariamente a quanto sostiene la parte il provvedimento impugnato non pone in alcun modo a fondamento del diniego valutazioni di tipo economico – che del resto esulerebbero completamente dalle competenze dell'ARPAE- e in particolare valutazioni collegate al possibile risparmio di spesa per la ricorrente appellante e al corrispondente venir meno per il gestore pubblico del canone che essa gli corrisponde per l'uso del depuratore della rete fognaria.

27. In conclusione, l'appello va respinto, perché nessuno dei motivi di appello, così come si sono illustrati, contiene deduzioni idonee a superare la motivazione del diniego come contenuta nel provvedimento impugnato e sopra riportata.

28. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in misura coerente con i valori medi di cui ai parametri previsti dal D.M. 8 marzo 2018 n.37, considerando la causa di valore indeterminabile e di complessità elevata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 784/2022), lo respinge.

Condanna la ricorrente appellante a rifondere all'amministrazione intimata appellata le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 10.000 (diecimila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luca Lamberti, Presidente FF

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Riccardo Carpino, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Gambato Spisani

IL PRESIDENTE
Luca Lamberti

IL SEGRETARIO